

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1060

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONO, FINI, VALENSISE, AGOSTINACCHIO, ALEMANNI, AMORUSO, ARDICA, BARBIERI, BARRA, DOMENICO ANTONIO BASILE, VINCENZO BASILE, BENEDETTI VALENTINI, BIZZARRI, BLANCO, BRACCI, BUONTEMPO, CAPITANO, CARDIELLO, CARRARA, ENZO CARUSO, MARIO CARUSO, CECCONI, CEFARATTI, COLA, COLOSIMO, COLUCCI, CUSCUNÀ, DELLA ROSA, DELL'UTRI, DEL PRETE, EPIFANI, FALVO, FORESTIERE, FRAGALÀ, GAGGIOLI, GISSI, GRAMAZIO, LA GRUA, LANDOLFI, LA RUSSA, LIUZZI, MANZONI, MARENCO, MARENGO, MARIANO, GIOVANNI MARINO, MARINO BUCCELLATO, MARTINAT, MASTRANGELO, MAZZOCCHI, MAZZONE, MENIA, MESSA, MITOLO, MORMONE, MORSELLI, MUSSOLINI, NAPOLI, NERI, NESPOLI, OLIVIERI, ONNIS, OZZA, GIOVANNI PACE, PAMPO, PAOLONE, NICOLA PARENTI, PASETTO, PATARINO, PETRELLI, PEZZELLA, PEZZOLI, PITZALIS, RALLO, RICCIO, RIVELLI, ANTONIO RIZZO, SALVO, SCALISI, SELVA, SIDOTI, SIMEONE, SIMONELLI, SOSPIRI, SPAGNOLETTI-ZEULI, STORACE, TASCONE, TOFANI, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO, VENEZIA, ZACCHEO, ZACCHERA

Scioglimento della Assemblea regionale siciliana. Modifiche allo Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione nonché di nomina degli Assessori regionali e relative incompatibilità. Introduzione di forme referendarie regionali

Presentata il 28 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento oggetto della presente proposta di legge costituzionale rappresenta un atto dovuto al popolo siciliano che, ormai a gran voce, chiede che venga posta fine all'agonia in cui una screditata, corrotta e

delegittimata classe politica sta trascinandolo da troppo tempo l'istituzione autonistica.

Le note vicende giudiziarie, che hanno portato in pochi mesi alla emissione di avvisi di garanzia per la maggioranza dei

deputati regionali siciliani e all'arresto di molti di essi, rappresentano, infatti, solo l'aspetto più eclatante di una questione ben più profonda che investe la sostanziale legittimità politica, oltre che morale, della permanenza, al vertice della Regione, degli ultimi disperati rappresentanti del vecchio sistema partitocratico.

La quasi totale paralisi legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, i ripetuti e motivati interventi censori del commissario di Governo, l'assenza di qualsivoglia azione di programmazione, il perdurante blocco delle pur limitate risorse a favore del rilancio dell'Isola, sono tutti elementi che collocano la gestione attuale della Regione in posizione nettamente antitetica ai legittimi interessi del popolo siciliano.

Ne è conferma la indiscutibile volontà di rinnovamento emersa dalle urne nelle recenti elezioni politiche ed amministrative che, operando una totale e inarrestabile rivoluzione democratica delle rappresentanze istituzionali siciliane, ha sancito la inappellabile condanna delle forze, degli uomini e dei metodi responsabili dello sfascio morale, civile e sociale in cui l'Isola ha vissuto per decenni.

Nonostante ciò e sordi ad ogni appello a dare un'ultima, se pur tardiva, dimostrazione di decenza e dignità politica, le residue sparute truppe del sistema partitocratico siciliano, del tutto incuranti delle sorti dell'Isola, rimangono asserragliate a difesa di posizioni ormai illegittimamente occupate.

Infatti, l'alibi principale cui, da oltre un anno, si ricorre per giustificare il mancato scioglimento anticipato è quello per il quale, in ogni caso, occorre prima varare la riforma elettorale e la legge voto sulle modifiche costituzionali da apportare allo Statuto autonomistico.

Se nel merito non si può non essere d'accordo, atteso che l'attuazione della riforma elettorale in senso maggioritario salterebbe il processo di rinnovamento delle istituzioni siciliane con quello già iniziato nell'intero Paese, non si può, però, essere indifferenti o, perfino, conniventi con quella che ormai appare incontrovertibilmente come la strategia degli ultimi re-

taggi della partitocrazia e, cioè, la pratica del rinvio della citata riforma, per evitare uno scioglimento che per ben oltre la metà degli attuali inquilini del Palazzo dei Normanni coinciderebbe con la definitiva espulsione dalla vita politica e istituzionale.

Ecco perché la presente proposta di legge costituzionale si pone, come primo e principale obiettivo, quello di fissare un termine (31 dicembre 1994), oltre il quale comunque decretare la cessazione dell'attuale Assemblea regionale.

Se entro questa data, utile da un lato alla definizione della complessa procedura prevista per le leggi di riforma costituzionale e dall'altro più che congrua per consentire ai deputati regionali di poter approvare l'auspicata legge di riforma elettorale, quest'ultima sarà varata, l'opinione pubblica nazionale e siciliana saluterà con un grande senso di soddisfazione e di sollievo l'avvenimento.

Se, al contrario, gli attuali parlamentari regionali faranno inutilmente decorere tale periodo, senza porre mano alle necessarie riforme, comunque si procederà allo scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana, ottenendo quantomeno il risultato di cancellare dalla scena istituzionale decine di corrotti e squalificati personaggi e determinando, in tutti i casi, l'avvio del processo di rigenerazione istituzionale nell'isola, attraverso il necessario ricambio della rappresentanza che sarà certamente, anche se eletta ancora una volta con il sistema proporzionale, di livello morale e politico di gran lunga superiore alla precedente.

Appare, comunque, chiaro che consentire l'ulteriore permanere di questa situazione non può che suonare offesa alle istanze del popolo siciliano e la presente proposta di legge costituzionale trova, quindi, legittimità e motivazione nel dovere costituzionale del Parlamento di restituire e preservare la dignità e il prestigio delle istituzioni democratiche siciliane.

L'articolo 1, pertanto, indica le modalità per lo scioglimento dell'Assemblea regionale, indicando il termine massimo per la indizione di nuove elezioni.

L'articolo 2 introduce la elezione diretta, a doppio turno, del Presidente della Regione, che rappresenta non solo una scelta conforme agli indirizzi del Governo in materia di riforma delle autonomie locali, ma soprattutto, la strada più corretta per ricreare in tempi brevi in Sicilia quella indispensabile condizione di fiducia tra cittadini e governanti, oggi alla base di qualunque impegno di rilancio dell'istituzione autonomistica.

L'articolo 3 stabilisce il regime di incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e di Deputato all'Assemblea regionale.

L'articolo 4 introduce l'istituto dell'iniziativa popolare per la presentazione di disegni di legge regionali.

L'articolo 5 introduce forme referendarie di consultazione dei cittadini siciliani, in sintonia con il disegno di una sempre più ampia partecipazione democratica alle fondamentali scelte di governo nell'isola,

che faccia definitivamente giustizia della separazione tra governati e governanti attuata per decenni dai rappresentanti del regime partitocratico.

Si sottolinea, a tal proposito, l'assoluta novità di proporre l'introduzione nella normativa regionale non solo del *referendum* abrogativo di leggi regionali ma, inoltre, dei *referendum* propositivi e consultivi, per una più ampia e completa attuazione di strumenti di concreta partecipazione popolare in una regione, come la Sicilia, in cui sempre alto è stato il livello di condizionamento della volontà popolare.

Onorevoli colleghi, per le superiori motivazioni, non si può non sottolineare, in conclusione, l'urgenza rivestita dal presente provvedimento e del relativo esame da parte del Parlamento per impedire il protrarsi di una situazione che, da ormai troppo tempo, impone ai siciliani l'ingiusto peso di una paralisi totale degli strumenti autonomistici di Governo.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è inserito il seguente:

« Lo scioglimento dell'Assemblea regionale può altresì essere disposto con legge costituzionale ».

2. L'Assemblea regionale siciliana eletta il 22 giugno 1991 è sciolta. La medesima dura in carica sino al 31 dicembre 1994.

3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale siciliana sono indette dal Presidente della Regione per una domenica non successiva al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

ART. 2.

1. L'articolo 9 del citato Statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto.

Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, la nuova votazione per l'elezione del Presidente della Regione ha luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salvo eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi all'ufficio elettorale competente nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. In tal caso è ammesso al ballottaggio il candidato che

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nella prima tornata elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo i primi due. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

I componenti del Governo regionale sono nominati dal Presidente della Regione che li sceglie anche al di fuori dell'Assemblea regionale ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 9 del citato Statuto della Regione siciliana, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — La carica di Assessore regionale è incompatibile con quella di Deputato regionale. Il Deputato regionale che sia stato nominato Assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di Assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta ».

ART. 4.

1. All'articolo 12 del citato Statuto della Regione siciliana è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il popolo siciliano esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante la proposta, da parte di almeno diecimila elettori, di un progetto redatto in articoli ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 30 del citato Statuto della Regione siciliana, è inserito il seguente titolo:

« TITOLO III-bis

Referendum

ART. 30-bis. — Il referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una

legge regionale o di un atto avente valore di legge regionale può essere indetto quando lo richiedano cinquantamila elettori siciliani o tre Consigli delle Province della Regione.

Non è ammesso il *referendum* abrogativo per le leggi regionali di approvazione dei bilanci della Regione.

ART. 30-ter. — Il *referendum* popolare propositivo di leggi regionali può essere indetto quando lo richiedano venticinquemila elettori siciliani o tre Consigli delle Province della Regione.

ART. 30-quater. — Il *referendum* consultivo può essere indetto qualora lo richieda il Presidente della Regione o l'Assemblea regionale con atto deliberativo assunto a maggioranza qualificata.

ART. 30-quinquies. — Hanno diritto di partecipazione al *referendum* di cui al presente titolo tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale.

Per i *referendum* di cui agli articoli 30-bis e 30-ter la proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nessun limite è posto ai fini della validità del *referendum* consultivo di cui all'articolo 30-quater.

L'Assemblea regionale emana la legge per determinare le modalità di attuazione dei *referendum* ».